

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorità doganali & FLEGT**Orientamenti per l'attuazione****Sintesi pubblica**

(2020/C 20/01)

Clausola di esclusione della responsabilità

Il presente documento viene fornito in qualità di servizio alle parti interessate. Gli orientamenti ivi espressi non sono vincolanti e non rappresentano la posizione ufficiale dell'Unione europea né dovrebbero essere considerati come una forma di consulenza legale.

Indice

	<i>Pag.</i>
1. Introduzione	2
2. Importazione di legname FLEGT – principi fondamentali	2
3. Raccomandazioni in materia di collaborazione tra le autorità	4
3.1. Assistenza tecnica per i funzionari e i servizi responsabili delle verifiche dei carichi	5
3.2. Comunicazione tra le autorità durante i controlli	6
3.3. Legname soggetto alla CITES e al sistema FLEGT	6
3.4. Merci di natura commerciale e non commerciale	6
3.5. Controlli nell'ambito delle procedure doganali semplificate	7
3.6. La gestione delle licenze in caso di frazionamento del carico	7
3.7. Paese partner di esportazione	8
3.8. Verifica delle licenze FLEGT	8
3.9. Smaltimento del legname trattenuto	8
Allegato I – Glossario	9
Allegato II – Quadro giuridico	12
Allegato III – Comunicazione	14

1. Introduzione

Il disboscamento illegale è un problema mondiale che ha notevoli ripercussioni negative sul piano economico, ambientale e sociale. Sulla base del piano d'azione per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT) ⁽¹⁾, l'Unione europea (UE) ha adottato misure normative successive ⁽²⁾ che istituiscono un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legno e prodotti derivati nell'UE. Questo quadro giuridico istituisce un sistema di controlli per taluni legni e prodotti derivati esportati da paesi che hanno concluso con l'UE un accordo volontario di partenariato (AVP). Il legno e i prodotti derivati esportati da tali paesi devono disporre di una licenza FLEGT, rilasciata nel paese partner, che attesti la legalità dei prodotti (ovvero che i prodotti sono stati ottenuti da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o da legname legalmente tagliato in un paese terzo e importato nel paese partner in conformità della legislazione nazionale del paese partner). Per garantire l'efficacia del sistema di licenze FLEGT, le autorità doganali possono autorizzare l'immissione in libera pratica di legno e prodotti derivati assoggettati a tale sistema soltanto se è stata presentata una licenza FLEGT e se tale licenza è stata accettata dall'autorità competente dello Stato membro.

L'obiettivo principale dei presenti orientamenti è coadiuvare le autorità doganali e le autorità competenti per il sistema FLEGT nell'espletamento efficace dei rispettivi compiti in conformità della normativa FLEGT³, illustrando il sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legno e prodotti derivati nell'UE e descrivendone le modalità di attuazione. In particolare, gli orientamenti mirano a fornire un approccio armonizzato all'attuazione della normativa; a tale scopo essi intendono:

- definire un approccio adeguato, raccomandato e, ove possibile, globale per l'attuazione della normativa FLEGT da parte delle autorità doganali e delle autorità competenti per il sistema FLEGT;
- formulare raccomandazioni ai fini di una collaborazione rafforzata tra le autorità doganali e le autorità competenti.

Il documento, pertanto, si articola nelle seguenti sezioni:

1. introduzione: presentazione del documento;
2. importazione di legname e prodotti derivati FLEGT – principi fondamentali: descrizione del processo di importazione;
3. raccomandazioni relative alla collaborazione tra autorità: in questa sezione è suggerita la conclusione di accordi nazionali, si esaminano questioni specifiche e si forniscono esempi;
4. allegati I, II e III: contengono la terminologia e le disposizioni giuridiche di riferimento.

I presenti orientamenti sono stati redatti in tempo utile prima che il primo accordo volontario di partenariato diventasse operativo, in modo da fornire sin dall'inizio alle autorità doganali le indicazioni necessarie per l'espletamento di questo nuovo compito. Attualmente essi vengono aggiornati sulla base dell'esperienza pratica acquisita nell'attuazione del primo sistema di licenze FLEGT in Indonesia, divenuto operativo il 15 novembre 2016.

Gli orientamenti possono essere rivisti sulla base di ulteriori esperienze pratiche maturate a seguito dell'attuazione del sistema di licenze FLEGT da parte di altri paesi terzi e di eventuali modifiche del quadro giuridico. Essi sono stati redatti in collaborazione con esperti delle autorità doganali e delle autorità competenti degli Stati membri e non hanno carattere vincolante.

2. Importazione di legname e prodotti derivati FLEGT – principi fondamentali

Il sistema FLEGT si basa su un quadro globale che comprende gli accordi volontari di partenariato (AVP) tra l'UE e i paesi partner sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei prodotti derivati, da un lato, e la normativa FLEGT (il regolamento FLEGT e il regolamento di attuazione del regolamento FLEGT) dall'altro, che stabilisce le norme che disciplinano l'importazione nell'UE di legno e prodotti derivati provenienti da paesi partner. In virtù di tale quadro, le importazioni nell'UE di legno e prodotti derivati esportati da paesi partner sono autorizzate soltanto se sono coperte da una licenza FLEGT rilasciata dall'autorità preposta al rilascio di licenze nel paese partner che ne attesti la legalità. Le autorità doganali devono verificare che i carichi di legno e prodotti derivati provenienti da paesi partner siano coperti da licenze FLEGT valide quando vengono presentati per l'immissione in libera pratica. Una volta svincolato, il legname che dispone di una licenza FLEGT gode di una presunzione di conformità al regolamento dell'UE sul legno ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 giugno 2006, su un piano d'azione dell'UE per le foreste [COM(2006) 302 def.].

⁽²⁾ Regolamento (CE) N. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del sistema FLEGT, nell'allegato II del regolamento FLEGT figura un elenco essenziale di prodotti soggetti al sistema che si applica a tutti gli AVP e, in aggiunta, ogni AVP comprende prodotti supplementari. Nell'allegato III del regolamento FLEGT figurano i paesi partner (attualmente solo l'Indonesia) e i rispettivi elenchi di prodotti soggetti al sistema, garantendo così chiarezza sufficiente sotto il profilo giuridico per quanto riguarda i prodotti di ciascun paese partner in relazione ai quali le autorità doganali devono verificare la presenza di una licenza FLEGT. L'obbligo di presentare una licenza FLEGT non si applica alle merci prive di carattere commerciale, ai prodotti coperti da documenti CITES ⁽⁴⁾ né al legname che transita in un paese partner.

All'atto dell'introduzione di merci nel territorio doganale dell'Unione, l'importatore deve presentare una dichiarazione doganale; il dichiarante può scegliere tra diversi regimi doganali che rispondono a specifiche esigenze economiche. In base alla normativa FLEGT, l'importazione è definita come la procedura doganale dell'«immissione in libera pratica», che comprende il pagamento dei dazi doganali, delle eventuali accise e dell'IVA gravanti sulle merci. Il dichiarante deve inoltre rispettare eventuali restrizioni specifiche applicabili alle merci dichiarate, ad esempio l'obbligo di presentare una licenza FLEGT per il legno o per i prodotti derivati. Una volta riscossi i dazi e non appena sia stato dimostrato che sono soddisfatte tutte le altre condizioni per l'importazione delle merci, le autorità doganali concedono lo svincolo. Le merci perdono la posizione doganale di merci non unionali per acquisire quella di merci unionali e possono essere immesse sul mercato interno fatta salva ogni altra misura legislativa applicabile.

La dichiarazione di immissione in libera pratica non deve necessariamente essere presentata all'ufficio doganale di arrivo del legname nell'UE. Esistono anche procedure che consentono il deposito, la trasformazione o il trasporto delle merci sotto controllo doganale. Quando le merci sono trasportate da uno Stato membro all'altro all'interno dell'UE, la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica può essere presentata alle autorità doganali del punto di destinazione. L'unica procedura doganale che richiede la presentazione di una licenza FLEGT è l'immissione in libera pratica ⁽⁵⁾.

Quando il legname coperto da una licenza FLEGT è dichiarato per l'immissione in libera pratica in un certo Stato membro, le autorità doganali devono assicurarsi che la licenza FLEGT sia stata approvata ⁽⁶⁾ dall'autorità competente dello stesso Stato membro. In caso contrario, le autorità doganali non possono concedere lo svincolo del legname. Procedure nazionali possono definire le modalità pratiche di tale adempimento, mentre la normativa FLEGT definisce i seguenti presupposti:

- le autorità doganali possono identificare il legname FLEGT tramite il paese di spedizione e il codice del sistema armonizzato, composto da un massimo di 6 cifre. Tali indicazioni si rifletteranno negli allegati I, II e III del regolamento FLEGT, opportunamente aggiornati, e saranno successivamente integrate nella banca dati TARIC ⁽⁷⁾;
- i prodotti che figurano negli allegati A, B e C del regolamento dell'UE sul commercio di specie della flora e della fauna selvatiche ⁽⁸⁾ (CITES ⁽⁹⁾) sono esenti dalle formalità all'importazione previste dalla normativa FLEGT. Altre deroghe pertinenti riguardano le merci prive di carattere commerciale e i prodotti che sono transitati nel paese partner sotto vigilanza doganale. Gli AVP possono comprendere un allegato IB nel quale sono elencati i prodotti che non possono essere esportati dal paese partner, per i quali non può dunque essere rilasciata una licenza FLEGT e che quindi non possono essere importati nell'Unione;
- la licenza FLEGT deve essere presentata all'autorità competente dello stesso Stato membro nel quale sarà presentata la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. La licenza FLEGT può essere presentata in un momento anteriore ma non successivo alla presentazione della dichiarazione in dogana. In una fase ulteriore le autorità competenti sono informate in merito alla dichiarazione in dogana corrispondente a ciascuna licenza FLEGT;
- l'autorità competente verifica la licenza FLEGT e comunica all'autorità doganale la sua decisione di approvarla;
- a fini di verifica, la Commissione europea fornisce alle autorità doganali e alle autorità competenti modelli e altre indicazioni riguardanti le autorità di rilascio delle licenze;
- la licenza FLEGT e il carico possono essere oggetto di ulteriori verifiche; le autorità competenti e le autorità doganali dovrebbero operare in stretta collaborazione e concordare i compiti assegnati a ciascun servizio;

⁽⁴⁾ Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. È opportuno osservare che in Indonesia le specie elencate nella CITES sono soggette anche al sistema di verifica della legalità (SVL) del legname indonesiano e che per esportare tale legname è necessaria una licenza FLEGT valida.

⁽⁵⁾ Articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005.

⁽⁶⁾ Il termine utilizzato nella normativa FLEGT è «accettare»; tuttavia nel presente documento tale termine è sostituito con «approvare» al fine di descrivere con maggior precisione il ruolo svolto dalle autorità competenti all'atto della verifica delle licenze FLEGT.

⁽⁷⁾ La tariffa integrata online dell'Unione europea, basata sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2017/160 della Commissione, del 20 gennaio 2017 (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 1).

⁽⁹⁾ Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione.

- le autorità competenti possono richiedere maggiori informazioni all'autorità che ha rilasciato la licenza secondo le procedure stabilite in ciascun AVP;
- data la natura del legno e dei prodotti derivati, il peso o il volume al momento dell'importazione possono presentare uno scostamento non superiore al 10 % rispetto al peso o al volume dichiarati nella licenza FLEGT;
- i costi sostenuti fino al completamento della verifica sono a carico dell'importatore, salvo quanto diversamente stabilito dallo Stato membro;
- nel riquadro 44 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica è necessario indicare il numero della licenza FLEGT. Occorre selezionare il codice del certificato C690 per le licenze FLEGT e indicare il numero della licenza corrispondente al carico;
- le licenze FLEGT possono essere in formato cartaceo o elettronico. Se del caso, le autorità possono chiederne la traduzione, i cui costi sono a carico dell'importatore. Nel caso delle licenze FLEGT cartacee, il regolamento di attuazione del regolamento FLEGT e gli AVP prevedono una copia per l'autorità doganale; tale copia costituisce uno strumento supplementare che agevola la comunicazione con e tra le autorità, e la sua presentazione all'autorità doganale è obbligatoria;
- le autorità doganali possono sospendere l'immissione in libera pratica nel caso in cui nutrano dubbi sulla validità della licenza FLEGT. L'autorità competente agisce secondo la legislazione nazionale vigente in caso di violazione della normativa FLEGT (e secondo le disposizioni applicabili dell'AVP, che possono prevedere la comunicazione tempestiva al paese partner);
- le informazioni relative alle licenze FLEGT e le corrispondenti dichiarazioni doganali ricevute, nonché i dati pertinenti riguardanti i carichi non conformi devono essere conservati ai fini della stesura delle relazioni annuali obbligatorie. La Commissione europea è tenuta a fornire un modello di tali relazioni;
- le autorità competenti consentono al controllore indipendente designato ⁽¹⁰⁾ di accedere a documenti e dati pertinenti, entro i limiti previsti dalla legislazione nazionale applicabile, al fine di eseguire un controllo incrociato delle informazioni fornite dalle autorità di rilascio delle licenze e di riesaminare le procedure di verifica dell'UE.

3. Raccomandazioni in materia di collaborazione tra le autorità

Nel caso in cui le autorità competenti siano diverse dalle autorità doganali, la collaborazione e la comunicazione tra le autorità costituiscono un elemento essenziale del processo di attuazione dei controlli alle frontiere nel quadro della normativa FLEGT.

La normativa prevede diverse modalità di collaborazione, tra cui la comunicazione riguardo alle licenze FLEGT approvate ⁽¹¹⁾, la delega di funzioni alle autorità doganali ⁽¹²⁾, il coordinamento delle procedure per le verifiche ⁽¹³⁾ oppure lo scambio di dati con mezzi elettronici ⁽¹⁴⁾.

Per garantire la corretta attuazione della normativa e l'adozione di un approccio comune, si raccomanda alle autorità doganali e alle autorità competenti, ed eventualmente ad altre autorità interessate con competenze in settori correlati, di basare la loro collaborazione su accordi nazionali formali.

Per la conclusione di accordi nazionali e l'elaborazione di procedure operative, occorrerebbe idealmente seguire le seguenti tappe:

- instaurare contatti tra esperti delle autorità doganali e delle autorità competenti ⁽¹⁵⁾ a livello strategico, operativo e di gestione;
- definire un approccio adeguato e un modello formale per garantire la corretta formulazione degli accordi;
- determinare gli elementi costitutivi degli accordi (quadro di riferimento nazionale) su cui sarà basata la futura collaborazione tra le autorità doganali e le autorità competenti. Il quadro di riferimento nazionale dovrebbe basarsi sulle raccomandazioni formulate nei presenti orientamenti e tenere conto delle disposizioni specifiche contenute nelle legislazioni nazionali e/o della struttura amministrativa;
- tradurre gli accordi in procedure operative concrete da attuare durante il processo di controllo.

Si raccomanda di includere i seguenti elementi negli accordi di collaborazione nazionali:

- collaborazione rafforzata, precisando le condizioni per una collaborazione efficiente ed efficace a lungo termine:
 - riunioni periodiche tra le autorità doganali e le autorità competenti a un adeguato livello strategico, di gestione e operativo, con un quadro di riferimento concordato;

⁽¹⁰⁾ Monitoraggio da parte di terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento FLEGT.

⁽¹¹⁾ Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

⁽¹²⁾ Articolo 12 del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

⁽¹³⁾ Articolo 13 del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

⁽¹⁴⁾ Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di attuazione del regolamento FLEGT – regolamento (CE) n. 1024/2008.

⁽¹⁵⁾ Elenco delle autorità competenti: ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf.

- comunicazione precoce tra le autorità doganali e le autorità competenti riguardo a imminenti proposte politiche e legislative aventi un'incidenza su entrambe le autorità;
- sistema di collaborazione basato su un meccanismo di reazione rapida per affrontare situazioni di emergenza, gestire nuove tipologie di infrazioni o trattare gli operatori economici ad alto rischio;
- strumenti di assistenza tecnica per i funzionari e i servizi responsabili delle verifiche;
- ripartizione dei compiti: definizione di ruoli, compiti e responsabilità per quanto riguarda i controlli di competenza delle autorità doganali e/o delle autorità competenti, tenendo conto delle strutture nazionali e delle situazioni locali. Dovrebbero essere concordati almeno i seguenti compiti:
 - verifiche ulteriori della licenza FLEGT;
 - verifiche ulteriori del carico;
 - raccolta e conservazione di dati per l'adempimento dell'obbligo di conservazione della registrazione della licenza ⁽¹⁶⁾ e di presentazione di relazioni ⁽¹⁷⁾;
- comunicazione tra le autorità:
 - elenco dei punti di contatto di entrambe le autorità (autorità doganali e autorità competenti), compresa una clausola di revisione per garantire aggiornamenti periodici;
 - strumenti e procedure per la comunicazione tra le autorità doganali e le autorità competenti riguardo all'accettazione della licenza, al processo di controllo e ai risultati di eventuali verifiche ulteriori;
 - condizioni per lo scambio di informazioni riservate in relazione alla gestione dei rischi, compresi un feedback bidirezionale e una rete di intelligence affidabile;
 - disposizioni chiare riguardo al tipo di informazioni (compresi dati nominativi) che possono essere oggetto di scambio tra le autorità doganali e le autorità competenti e alle condizioni in cui tale scambio di informazioni deve avvenire;
- attuazione della normativa e controllo della sua applicazione:
 - elaborazione congiunta e diffusione di procedure operative con istruzioni chiare per i funzionari, in particolare ai fini delle attività di controllo e verifica;
 - accordi per un'interpretazione o un'attuazione uniforme in casi particolari, ad esempio: carichi FLEGT che rientrano anche nell'ambito di applicazione della CITES, che sono importati nel quadro di procedure semplificate, il cui paese di origine è diverso dal paese di esportazione, che sono privi di carattere commerciale o nei quali si riscontrano incoerenze rispetto alla licenza (cfr. gli ulteriori chiarimenti forniti in appresso);
 - condivisione di istruzioni e informazioni per gli operatori economici e i dichiaranti;
 - formazione reciproca dei funzionari responsabili e sessioni di formazione comuni;
 - scambio periodico di dati sulle importazioni al fine di individuare discrepanze;
 - progetti o operazioni congiunte per l'applicazione della normativa, con un quadro di riferimento concordato;
 - procedure chiare per lo smaltimento delle merci trattenute, compresa la gestione dei costi di magazzinaggio;
 - modalità per gestire le licenze cartacee e impedire il riutilizzo fraudolento di una stessa licenza.

Le pagine che seguono contengono ulteriori raccomandazioni in relazione alle voci nei paragrafi precedenti.

3.1. Assistenza tecnica per i funzionari e i servizi responsabili delle verifiche dei carichi

Qualora la verifica del carico sia demandata alle autorità doganali, si raccomanda di includere nell'accordo nazionale condizioni relative alla fornitura di assistenza tecnica a vari livelli da parte delle autorità competenti:

- formazione e orientamento per quanto riguarda gli aspetti tecnici (ad esempio misurazioni e identificazione delle specie);
- contributi tecnici all'elaborazione di procedure operative per le ispezioni (istruzioni, liste di controllo, formulari, tabelle di concordanza ecc.);
- assistenza tecnica sul posto durante i controlli;
- servizi di laboratorio ove disponibili, o informazioni su servizi affidabili;
- indicazione dei dati di contatto (nome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) per la fornitura di assistenza tecnica da parte del paese partner.

⁽¹⁶⁾ Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento FLEGT - regolamento (CE) n. 2173/2005.

⁽¹⁷⁾ Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FLEGT - regolamento (CE) n. 2173/2005.

È consigliabile includere lo scambio di informazioni, risorse e attività formative tra le autorità di uno Stato membro o di più Stati membri e consentire l'accesso a competenze e servizi di laboratorio. Si raccomanda di coinvolgere in questo processo i paesi partner, per favorire la conoscenza dei loro prodotti e la messa a disposizione di competenze e di campioni di legno da sottoporre ad analisi di laboratorio.

3.2. Comunicazione tra le autorità durante i controlli

È necessario che gli Stati membri predispongano canali di comunicazione adeguati tra le autorità competenti e le autorità doganali. Tali misure devono non soltanto garantire che l'autorità doganale sia tempestivamente informata in merito all'approvazione (o no) della licenza FLEGT da parte dell'autorità competente, ma anche assicurare lo scambio di altre informazioni relative al processo di controllo. Si raccomanda alle autorità nazionali di istituire procedure e strumenti di comunicazione in base alla propria struttura nazionale e di prevedere almeno quanto segue:

- non appena sia ragionevolmente possibile dopo l'approvazione della licenza FLEGT da parte dell'autorità competente, le informazioni devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale; è possibile che all'autorità doganale debba essere comunicata una decisione negativa: pertanto il sistema di comunicazione potrebbe contemplare i casi nei quali le autorità competenti non approvano una licenza FLEGT;
- tali informazioni possono essere accompagnate da elementi ulteriori in funzione della ripartizione dei compiti concordata a livello nazionale, ad esempio la richiesta di eseguire ulteriori verifiche della licenza o del carico, indicazioni specifiche cui l'autorità doganale dovrebbe prestare attenzione oppure informazioni pertinenti per il profilo di rischio;
- durante i controlli doganali è possibile che le autorità doganali debbano informare o consultare l'autorità competente laddove sospettino che la licenza FLEGT non sia valida o non corrisponda al carico;
- per consentire l'adempimento dell'obbligo di presentazione di relazioni, è necessario comunicare le informazioni sulle dichiarazioni in dogana riferite al legname FLEGT nonché dati pertinenti relativi ai carichi non conformi;
- i canali di comunicazione dovrebbero essere stabili e protetti;
- se la comunicazione si basa su licenze cartacee, compresa la possibilità di utilizzare la copia cartacea destinata all'autorità doganale, dovrebbero esistere procedure chiare volte a impedire il riutilizzo fraudolento delle licenze FLEGT.

3.3. Legname soggetto alla CITES e al sistema FLEGT

Il regolamento FLEGT e gli AVP esistenti stabiliscono che il legno e i prodotti derivati che rientrano nel campo di applicazione del regolamento dell'UE relativo al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche (allegati A, B e C, ma non allegato D) non sono soggetti alla procedura descritta per i prodotti coperti da una licenza FLEGT alla frontiera dell'Unione. Tuttavia, gli AVP esistenti applicano il proprio sistema di verifica della legalità, definito nel quadro del sistema di licenze FLEGT, anche alle specie contemplate dalla CITES; pertanto potrebbe accadere che, nella pratica, alcuni carichi di legname CITES siano accompagnati sia da una licenza di importazione CITES (allegati A e B), o da una notifica d'importazione CITES (allegato C), sia da una licenza FLEGT, come nel caso dell'Indonesia.

Si raccomanda di informare le autorità competenti qualora sia presentata una licenza FLEGT in relazione a legname CITES. L'autorità doganale può anche segnalare all'autorità competente eventuali irregolarità riscontrate rispetto ai requisiti CITES nel legname proveniente da paesi partner (ad esempio dubbi sulla conformità alle annotazioni CITES per le specie di legno oppure sul fatto che le specie siano selvatiche o provengano da coltivazioni ecc.), allo scopo di agevolare il riesame delle disposizioni riguardanti la CITES come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FLEGT.

Qualora la licenza FLEGT sia messa a disposizione dell'autorità doganale o dell'autorità competente, le irregolarità riscontrate nella stessa dovrebbero determinare ulteriori verifiche volte a garantire il rispetto della CITES.

3.4. Merci di natura commerciale e non commerciale

Il legno e i prodotti derivati di natura non commerciale non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento FLEGT⁽¹⁸⁾ e sono pertanto esenti dall'obbligo di essere coperti da una licenza FLEGT quando vengono importati nell'UE. La distinzione tra merci di natura commerciale e merci prive di carattere commerciale assume una rilevanza sempre maggiore nel contesto della crescente mobilità di persone e beni a tutti i livelli. I viaggiatori, i prestatori di servizi professionali, le persone che cambiano residenza o i consumatori che effettuano acquisti a distanza che comportano la fornitura diretta attraverso servizi postali o di corriere sono esempi di situazioni nelle quali le autorità doganali possono imbattersi in legno e prodotti derivati provenienti da paesi partner.

Il regolamento FLEGT rinvia alla definizione di merci prive di carattere commerciale contenuta nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁹⁾. Di conseguenza, le merci prive di carattere commerciale nel contesto del sistema di licenze FLEGT sono costituite da legno e prodotti derivati che soddisfano i seguenti requisiti:

sono dichiarati per l'immissione in libera pratica su base occasionale;

⁽¹⁸⁾ Articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

e

appaiono riservati, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che li trasportano;

oppure appaiono destinati a essere offerti in regalo.

Si raccomanda alle autorità doganali di provvedere, nei limiti dei mezzi e delle competenze di cui dispongono, a informare le autorità competenti dello Stato membro in merito ai criteri applicati per valutare il carattere commerciale o non commerciale del legno e dei prodotti derivati e a informare altresì gli operatori economici e altri soggetti interessati.

Per quanto riguarda in particolare i materiali d'imballaggio, sebbene essi possano essere contemplati dagli AVP alla voce 4415 della nomenclatura combinata, quando vengono utilizzati esclusivamente per contenere, proteggere o trasportare altri prodotti non rientrano nel campo di applicazione del regolamento FLEGT e non dovrebbero essere assoggettati ai controlli all'importazione nell'ambito del sistema di licenze FLEGT. Tale interpretazione dovrebbe essere letta in combinato disposto con le regole generali 5 a) e 5 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata ⁽²⁰⁾.

3.5. Controlli nell'ambito delle procedure doganali semplificate

Le autorità doganali possono concedere all'operatore economico che lo richiama e che soddisfa determinati criteri e condizioni l'autorizzazione ad avvalersi di procedure semplificate. L'operatore economico in questione può dunque avvalersi di formalità semplificate per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana e lo sdoganamento delle merci all'atto dell'importazione nell'UE o dell'esportazione dall'UE. L'uso delle procedure semplificate per l'importazione di legname FLEGT non dovrebbe compromettere l'efficace applicazione della normativa FLEGT. All'atto di concedere agli operatori del settore il beneficio delle procedure semplificate, si dovrebbe tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

- quando l'autorità doganale riceve una domanda di autorizzazione all'uso di una procedura semplificata che potrebbe riguardare il legname FLEGT, l'autorità competente può fornire il proprio parere prima che l'autorizzazione sia concessa;
- l'autorizzazione dovrebbe prevedere condizioni atte a garantire che le disposizioni relative al sistema di licenze FLEGT siano pienamente rispettate e che i necessari controlli possano essere eseguiti; a tal fine essa dovrebbe comprendere condizioni chiare riguardo ai seguenti aspetti:
 - prima che il legname FLEGT rientrante nel campo di applicazione del regolamento FLEGT possa essere immesso in libera pratica è necessario che l'autorità competente abbia approvato una licenza FLEGT;
 - le autorità doganali devono avere la possibilità di effettuare controlli prima dell'immissione in libera pratica del legname;
 - lo svincolo del legname FLEGT, laddove concesso prima che l'autorità competente abbia approvato la licenza FLEGT, costituisce una violazione della legislazione FLEGT da segnalare all'autorità competente, che agisce secondo la legislazione nazionale. L'autorizzazione all'uso della procedura semplificata dovrebbe essere riveduta onde appurare se le condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione siano ancora soddisfatte;
- le autorizzazioni esistenti dovrebbero essere rivedute e, se del caso, rese conformi alle suddette raccomandazioni.

3.6. La gestione delle licenze in caso di frazionamento del carico

In virtù della definizione di «carico» ⁽²¹⁾ contenuta nel regolamento di attuazione del regolamento FLEGT, ogni singola licenza FLEGT può essere presentata a un solo ufficio doganale nell'UE e, per agevolare lo sdoganamento, dovrebbe idealmente corrispondere a una sola dichiarazione doganale.

Per evitare che il legno e i prodotti derivati coperti da un'unica licenza FLEGT siano frazionati in più dichiarazioni doganali o siano presentati a più uffici doganali dell'UE, il rilascio della licenza FLEGT dovrebbe essere collegato alla quantità di legno e prodotti derivati inviata nello stesso momento e presentata contemporaneamente per l'immissione in libera pratica a un unico ufficio doganale, nei limiti di quanto sia ragionevolmente possibile prevedere all'atto del rilascio. Si raccomanda alle autorità doganali e alle autorità competenti di sensibilizzare gli operatori economici e altri soggetti interessati riguardo a tale aspetto, nei limiti dei mezzi e delle competenze di cui dispongono.

Qualora un carico coperto da una licenza FLEGT sia «frazionato», l'autorità doganale dovrebbe comunicare all'autorità competente che non vi è corrispondenza tra le merci presentate all'ufficio doganale e la licenza FLEGT. L'autorità doganale dovrebbe concedere lo svincolo delle merci soltanto quando l'autorità competente abbia confermato che è stata presentata una licenza FLEGT valida (eventualmente una copia rettificata) in relazione alle merci dichiarate. La definizione di procedure chiare e una stretta collaborazione tra le autorità sono elementi imprescindibili. Nel caso in cui le merci siano dichiarate in più di uno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri in cui sono dichiarate dovrebbero comunicare tra loro per verificare, qualora venga presentata la stessa licenza FLEGT, l'autenticità e la validità della licenza e per assicurare l'esattezza di volumi, specie ecc.

⁽²⁰⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²¹⁾ L'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione stabilisce che per «carico» si intende una quantità di legno e prodotti derivati stabilita negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 oggetto di una licenza FLEGT, inviata a partire da un paese partner da uno speditore o spedizioniere e presentato a un ufficio doganale per l'immissione in libera pratica.

3.7. Paese partner di esportazione

La normativa FLEGT definisce l'esportazione come l'operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente il territorio di un paese partner per essere introdotti nell'Unione; pertanto il paese partner di esportazione è indicato nella dichiarazione doganale come paese di spedizione (riquadro 15 del DAU). Tale paese può coincidere o no con il paese di origine (riquadro 16 del DAU): ad esempio, se il legno viene tagliato in Indonesia e trasformato in Indonesia, il paese di origine è l'Indonesia; se il legno viene importato in Indonesia da un altro paese ed è trasformato in Indonesia, ma la produzione non è sufficiente a identificare i prodotti finiti come originari dell'Indonesia, il paese di origine non sarà allora l'Indonesia.

Il legname in transito è escluso dall'ambito di applicazione del regolamento FLEGT e degli obblighi sanciti dalle disposizioni contenute negli AVP. In tale contesto, gli AVP definiscono il legno e i suoi derivati in transito come prodotti originari di un paese terzo che transitano nel territorio del paese partner sotto controllo doganale e ne riescono sotto la stessa forma, conservando la propria origine ⁽²²⁾.

Sebbene la deroga prevista per il legno e i prodotti derivati in transito nei paesi partner non sia prevista dal regolamento FLEGT, dalla finalità e dalla struttura degli AVP ⁽²³⁾ si potrebbe desumere che l'obbligo di presentazione di una licenza FLEGT ai fini dell'immissione in libera pratica nell'UE non si applichi ai casi di transito definiti sopra. Il transito nel paese partner deve essere dimostrato alle autorità doganali mediante prove documentali valide ⁽²⁴⁾. Si raccomanda alle autorità doganali di istituire procedure chiare per la gestione di tale deroga e di sensibilizzare gli operatori economici e altri soggetti interessati, nei limiti dei mezzi e delle competenze di cui dispongono.

3.8. Verifica delle licenze FLEGT

La verifica della validità di una licenza FLEGT spetta all'autorità competente. Il compito di effettuare la verifica può essere assegnato o delegato alle autorità doganali in virtù di accordi e procedure nazionali.

Tre aspetti principali concorrono a determinare la validità di una licenza:

- autenticità: la licenza è stata rilasciata dall'autorità preposta al rilascio di licenze nel paese partner;
- validità: la licenza è presentata all'autorità competente prima della sua scadenza;
- accuratezza: tutte le informazioni contenute nella licenza corrispondono al carico e agli altri documenti di accompagnamento, ad esempio per quanto riguarda il volume, la denominazione, la voce SA ecc. Ai fini del processo di verifica può essere necessario il contributo delle autorità doganali.

Si raccomanda alle autorità di stabilire procedure e criteri chiari che consentano di verificare la corrispondenza tra la licenza FLEGT e il carico, precisando quali elementi della licenza FLEGT sono confrontabili con i dati che figurano nella dichiarazione doganale o in altri documenti pertinenti. Si raccomanda inoltre di informare gli operatori economici e altri soggetti interessati in merito a tali criteri al fine di agevolare gli adempimenti.

3.9. Smaltimento del legname trattenuto

Ai sensi della normativa FLEGT, le autorità doganali possono sospendere l'immissione in libera pratica o trattenere il legno e i prodotti derivati, qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza possa non essere valida. Laddove stabiliscano che tale condizione si è verificata, le autorità competenti agiscono secondo la legislazione nazionale in vigore.

In caso di non conformità le autorità dovrebbero applicare la normativa e le procedure pertinenti, compresa la normativa doganale ⁽²⁵⁾, data la posizione non unionale delle merci. Si raccomanda tuttavia di provvedere affinché, per gli aspetti che non sono oggetto di una descrizione dettagliata nella normativa applicabile o nelle procedure esistenti, gli accordi nazionali contengano disposizioni chiare sulle azioni da intraprendere a seguito di una violazione, con particolare riguardo allo smaltimento delle merci.

⁽²²⁾ Cfr. ad esempio l'articolo 1, lettera b), dell'AVP con il Camerun.

⁽²³⁾ Ciò si applica ai paesi partner nei quali è operativo un sistema di licenze FLEGT.

⁽²⁴⁾ Si veda l'articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Si vedano gli articoli da 197 a 200 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1) e gli articoli da 248 a 250 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

ALLEGATO I

Glossario

CITES

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, attuata nell'Unione tramite il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (e relative modifiche), relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (il cosiddetto regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche, GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

Le autorità doganali degli Stati membri dell'UE.

Articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) n. 2173/2005

La o le autorità designate dagli Stati membri per ricevere, accettare e verificare le licenze FLEGT. Le autorità doganali possono essere designate quali autorità competenti o specifiche funzioni possono essere loro delegate dalle autorità competenti.

Elenco delle autorità competenti:

ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf

Autorità doganali

Autorità competente/competenti

Paese di spedizione

Appendice C1 del regolamento delegato (UE) 2016/341
Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione

Il paese di spedizione collegato alla definizione di paese di provenienza. Entrambe le espressioni designano il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro d'importazione. Il paese di spedizione deve essere indicato nel riquadro 15 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale è redatta la dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

Paese di origine

Articoli da 59 a 63 del regolamento (UE) n. 952/2013

Il paese di origine è definito nel titolo II, capo 2, del codice doganale dell'Unione (articoli da 59 a 63) e deve essere indicato nel riquadro 34 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale viene redatta la dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

Controlli doganali

Articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013

Gli atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di garantire la corretta applicazione della normativa doganale e di altre norme che disciplinano l'introduzione delle merci nel mercato dell'Unione, quale ad esempio la normativa FLEGT.

Territorio doganale

Articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013

Il territorio doganale comprende i territori elencati all'articolo 4 del codice doganale dell'Unione.

Operatore economico

Articolo 5, punto 5, del regolamento (UE) n. 952/2013

La persona fisica o giuridica che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale. Tale persona è definita come *operatore del settore del legname* (cfr. la voce «operatore del settore del legname») quando opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati.

Esportazione

Articolo 2, punto 13, del regolamento (CE) n. 2173/2005

L'operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese partner per introdurli nell'Unione.

FLEGT –

Regolamento (CE) n. 2173/2005

applicazione delle normative, governo e commercio nel settore forestale

Per sistema di licenze FLEGT si intende il rilascio di licenze per il legno o i prodotti derivati ottenuti legalmente che sono oggetto di un accordo volontario di partenariato per l'esportazione verso l'Unione da paesi partner e la sua attuazione nell'UE.

Regolamento FLEGT

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio

Licenza FLEGT Articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Un documento di formato standard, basato su un carico, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce a un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità che rilascia le licenze di un paese partner. I sistemi per il rilascio, la registrazione e la trasmissione delle licenze possono, in funzione dei casi, essere basati su mezzi cartacei o su mezzi elettronici.

Il regolamento FLEGT prevede la possibilità che la licenza FLEGT sia basata su un soggetto commerciale; tuttavia al momento della pubblicazione dei presenti orientamenti tutti gli AVP (ratificati, firmati o in fase di negoziato) contemplano soltanto licenze basate su un carico.

Carico FLEGT

Cfr. le definizioni di «carico» e di «legno e prodotti derivati».

Legname FLEGT

Legname importato da un paese partner che è stato immesso in libera pratica nell'UE.

Importazione Articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 2173/2005

L'immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (CEE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Legname prodotto legalmente Articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Il legno e i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname tagliato legalmente in un paese terzo e importato in un paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto paese partner di cui all'accordo di partenariato.

Autorità di rilascio delle licenze Articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 2173/2005

La o le autorità designate da un paese partner per rilasciare e convalidare le licenze FLEGT.

Unità di informazioni sulle licenze (LIU) Articolo 4, punto 4, dell'AVP con l'Indonesia

Un'unità responsabile dello scambio di informazioni che riceve e archivia dati e informazioni pertinenti sul rilascio di documenti V-Legal e risponde alle domande delle autorità competenti o delle parti interessate.

Accordi nazionali

Il complesso degli accordi formali conclusi in uno Stato membro tra le autorità doganali e le autorità competenti, compresi tra l'altro i protocolli d'intesa, le modalità pratiche, le procedure e i piani d'azione.

Paese partner Articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Qualsiasi Stato o organizzazione regionale che aderisce a un accordo volontario di partenariato. Ai fini della normativa FLEGT e dei presenti orientamenti, i paesi partner che sono stati inseriti nell'allegato del regolamento FLEGT sono paesi partner che hanno iniziato a rilasciare licenze FLEGT.

Immissione in libera pratica delle merci Articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013

Il regime doganale che attribuisce la posizione doganale di merce unionale a una merce non unionale e ne consente l'immissione nel mercato unico. Implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.

Svincolo delle merci Articolo 5, punto 26, del regolamento (UE) n. 952/2013

L'atto con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione ai fini specificati dal regime doganale al quale è stata vincolata.

Carico Articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1024/2008

Una quantità di legno e prodotti derivati stabilita negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 oggetto di una licenza FLEGT, inviata a partire da un paese partner da uno speditore o spedizioniere e presentata a un ufficio doganale dell'UE per l'immissione in libera pratica.

Procedura semplificata

Articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013
Articolo 145 del regolamento (UE) n. 2446/2015

La procedura di domiciliazione e la procedura della dichiarazione semplificata definite di seguito:

procedura della dichiarazione semplificata: l'autorità doganale può autorizzare una persona a vincolare la merce a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere taluni particolari e documenti di accompagnamento richiesti per la dichiarazione normale in dogana;

iscrizione nelle scritture del dichiarante: la procedura consente di vincolare le merci al regime doganale nei locali dell'interessato o in altri luoghi designati o autorizzati dall'autorità doganale. La procedura è descritta all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché agli articoli da 226 a 228 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Operatore del settore del legname

Articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 2173/2005
Articolo 5, punto 5, del regolamento (CE) n. 952/2013

Una persona fisica o giuridica operante nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.

Legno e prodotti derivati

Articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 2173/2005

I prodotti di cui agli allegati II e III cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che, quando sono importati nell'Unione, non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» come stabilito al punto 21 dell'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

Accordo volontario di partenariato (AVP)

Articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Un accordo commerciale giuridicamente vincolante tra l'Unione europea e un paese partner con cui l'Unione e il paese partner si impegnano a collaborare a sostegno del piano d'azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT.

ALLEGATO II

Quadro giuridico

Atto giuridico	Riferimento	Collegamento ipertestuale
Regolamento FLEGT	Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R2173:IT:NOT
Regolamento di attuazione del regolamento FLEGT	Regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1024:IT:NOT
Piano d'azione FLEGT	COM(2006) 302 def.	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0302:IT:NOT
Regolamento dell'UE sul legno (EUTR)	Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:IT:NOT
Regolamento delegato EUTR	Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:IT:NOT
Regolamento di esecuzione EUTR	Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0607:IT:NOT
Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1010
Convenzione CITES (adesione dell'UE)	GU L 384 del 31.12.1982, pag. 7	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:1982:384:TOC
Regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche	Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0338R(03):IT:NOT
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento sul commercio della flora e della fauna selvatiche	Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0865:IT:NOT
Regolamento sulle licenze per il commercio della flora e della fauna selvatiche	Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0792:IT:NOT
AVP con la Repubblica del Camerun	GU L 92 del 6.4.2011, pag. 4	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22011A0406(02):IT:NOT
AVP con la Repubblica del Ghana	GU L 70 del 19.3.2010, pag. 3	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22010A0319(01):IT:NOT
AVP con la Repubblica di Liberia	GU L 191 del 19.7.2012, pag. 3	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22012A0719(01):IT:NOT

Atto giuridico	Riferimento	Collegamento ipertestuale
AVP con la Repubblica di Indonesia	GUL 150 del 20.5.2014, pag. 252	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0252.01.ITA
Regolamento delegato (UE) 2016/1387 della Commissione, del 9 giugno 2016, che modifica, a seguito di un accordo volontario di partenariato con l'Indonesia, gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio	GUL 223 del 18.8.2016, pag. 1	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_de/2016/1387/oj?locale=it
AVP con la Repubblica centrafricana	GUL 191 del 19.7.2012, pag. 103	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22012A0719(02):IT:NOT
AVP con la Repubblica del Congo	GUL 92 del 6.4.2011, pag. 127	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22011A0406(03):IT:NOT
Codice doganale dell'Unione	Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0952
Disposizioni d'applicazione del codice doganale	Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2446 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2447 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0341

ALLEGATO III

Comunicazione

La tabella che segue riporta le disposizioni in materia di comunicazione figuranti nel regolamento FLEGT [regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio], nel relativo regolamento di attuazione [regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione] e nel regolamento (UE) n. 657/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione.

Comunicazione FLEGT

N.	Origine	Destinatario	Messaggio	Riferimento normativo
1	Commissione europea	Pubblico	Panoramica a livello dell'Unione sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri	Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento FLEGT, come modificato dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio
2	Commissione europea	Pubblico	Modifica dell'allegato I del regolamento FLEGT	Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento FLEGT
3	Commissione europea	Pubblico	Modifica dell'allegato II del regolamento FLEGT	Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento FLEGT
4	Commissione europea	Pubblico	Modifica dell'allegato III del regolamento FLEGT	Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento FLEGT
5	Autorità competenti	Operatore economico	Ulteriori verifiche del carico	Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento FLEGT
6	Operatore economico	Autorità competenti/autorità doganali	Presentazione dell'originale della licenza FLEGT e della dichiarazione in dogana ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci	Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento FLEGT
7	Operatore economico	Autorità competenti/autorità doganali	Traduzione della licenza nella lingua ufficiale dello Stato membro	Articolo 5 del regolamento di attuazione
8	Operatore economico	Autorità competenti	Presentazione della licenza FLEGT	Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di attuazione
9	Operatore economico	Autorità doganali	Presentazione della dichiarazione in dogana: indicazione del numero della licenza nel riquadro 44 del DAU	Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di attuazione